

CONSORZIO IRICAV DUE

Regolamento - Normativa Specifica

Indice

Merceologico 1 – Opere civili e armamento ferroviario Verona Est.....	3
Merceologico 2 – Opere civili Fibbio	6
Merceologico 2Bis – Opere civili Belfiore	10
Merceologico 3 – Opere civili Alpone.....	13
Merceologico 4 - Opere civili Lonigo.....	17
Merceologico 5 - Opere civili e armamento ferroviario Montebello	21
Merceologico 5Bis - Cavazza	25
Merceologico 6 – Opere Civili Montecchio.....	27
Merceologico 7 – Armamento	30
Merceologico 8 – Barriere antirumore.....	32

Merceologico 1 – Opere civili e armamento ferroviario Verona Est

1. Informazione generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 1, denominato - Opere civili e armamento ferroviario, Verona Est. Ai fini della qualificazione, ogni merceologico deve essere considerato nella sua interezza. L'operatore è quindi chiamato a chiedere la qualificazione e a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al merceologico unitariamente considerato. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **56.617.121,76**:

LAVORAZIONI	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	23.762.783,82
Edifici civili e industriali	2.336.089,32
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	619.585,83
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	696.625,40
Barriere stradali di sicurezza	150.615,10
Opere strutturali speciali	4.203.083,98
Verde e arredo urbano	208.192,41
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	515.954,18
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	2.587.584,25
Interventi a basso impatto ambientale	316.790,83
Lavori in terra	10.613.628,70
Demolizione di opere	3.100.863,49
Armamento ferroviario	7.505.324,44
TOTALE	56.617.121,76

2. Il merceologico

2.1 Il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 1	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Edifici civili e industriali	Fino a euro 2.582.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	Fino a euro 1.033.000
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	Fino a euro 1.033.000
Barriere stradali di sicurezza	Fino a euro 258.000
Opere strutturali speciali	Fino a euro 5.165.000
Verde e arredo urbano	Fino a euro 258.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Fino a euro 516.000
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	Fino a euro 2.582.000
Interventi a basso impatto ambientale	Fino a euro 516.000
Lavori in terra	Fino a euro 10.329.000
Demolizione di opere	Fino a euro 3.500.000
Armamento ferroviario	Fino a euro 10.329.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 1, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OG3	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OG1	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
OG8	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OG12	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS12-A	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS21	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	V
OS24	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS30	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OS34	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
OS35	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II

- 3.1.2** Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3** Ai fini della qualificazione, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento – Parte Generale possano ricorrere al subappalto qualificante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, qualora risultino in possesso di: (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici; e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici, gli operatori possono ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste ex art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii..
- 3.1.4** In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 104 e 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di cui all'art. 103 del Codice Appalti.
- 3.1.5** Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.6** Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS1	Qualificazione NON obbligatoria	VI
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	IV-bis
OS29	Qualificazione NON obbligatoria	VI

- 3.1.7** In conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:

○ **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il

requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
- ii. in caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) può essere soddisfatto dal consorzio o mediante la somma dei requisiti delle consorziate.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

3.2 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Ulteriori Informazioni sulle lavorazioni

4.1 Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento e/o sulla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario ed aventi complessivamente valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro 15.000.000,00 e lavori di armamento ferroviario (CAT SOA OS29), da eseguirsi in soggezione di esercizio sulla linea storica RFI Verona-Vicenza. Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana.

5. Disposizioni finali

5.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

5.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

Merceologico 2 – Opere civili Fibbio

1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 2 denominato Opere civili, Fibbio. Ai fini della qualificazione, ogni merceologico deve essere considerato nella sua interezza. L'operatore è quindi chiamato a chiedere la qualificazione e a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al merceologico unitariamente considerato. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **127.653.468,31**:

LAVORAZIONI	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	58.656.521,15
Componenti strutturali in acciaio	13.235.745,60
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	2.439.418,40
Opere di impermeabilizzazione	1.282.122,84
Apparecchiature strutturali speciali	1.529.196,86
Barriere stradali di sicurezza	768.151,06
Strutture prefabbricate in cemento armato	12.750.883,20
Opere strutturali speciali	12.690.748,62
Verde e arredo urbano	830.740,76
Lavori in terra	22.843.153,39
Demolizione di opere	626.786,42
TOTALE	127.653.468,31

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 2	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Componenti strutturali in acciaio	fino a euro 15.494.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	fino a euro 2.582.000
Opere di impermeabilizzazione	fino a euro 1.500.000
Apparecchiature strutturali speciali	fino a euro 1.500.000
Barriere stradali di sicurezza	fino a euro 1.033.000
Strutture prefabbricate in cemento armato	fino a euro 15.494.000
Opere strutturali speciali	fino a euro 15.494.000
Verde e arredo urbano	fino a euro 1.033.000
Lavori in terra	oltre euro 15.494.000
Demolizione di opere	fino a euro 1.033.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 2, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OG03	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OS18-A	a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%	VII
OG08	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
OS08	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III-bis
OS11	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III-bis

OS12-A	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS13	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
OS21	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
OS24	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III

- 3.1.2** Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda
- 3.1.3** Ai fini della qualificazione, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento – Parte Generale possano ricorrere al subappalto qualificante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, qualora risultino in possesso di: (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici; e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici gli operatori possono ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste ex art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii..
- 3.1.4** In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 104 e 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di cui all'art. 103 del Codice Appalti.
- 3.1.5** Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.6** Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	VIII
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	III

- 3.1.7** In conformità alle previsioni di cui all'art.103 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:

○ **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
- ii. in caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) può essere soddisfatto dal consorzio o mediante la somma dei requisiti delle consorziate.

- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

o **Requisiti di Capacità professionale:**

è richiesto all'operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all'interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta. Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
- ii. in caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) può essere soddisfatto dal consorzio o mediante la somma dei requisiti delle consorziate.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

3.2 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000

VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Disposizioni finali

4.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

4.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

Merceologico 2Bis – Opere civili Belfiore

1. Informazione generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 2Bis, denominato - Opere civili, Belfiore. Ai fini della qualificazione, ogni merceologico deve essere considerato nella sua interezza. L'operatore è quindi chiamato a chiedere la qualificazione e a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al merceologico unitariamente considerato. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **72.639.852,42**:

LAVORAZIONI	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	35.102.753,75
Edifici civili e industriali	2.736.140,11
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	3.504.126,29
Opere di impermeabilizzazione	674.758,83
Barriere stradali di sicurezza	974.138,14
Opere strutturali speciali	4.142.967,68
Verde e arredo urbano	472.264,77
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	218.637,99
Lavori in terra	24.315.270,28
Demolizione di opere	498.794,58
TOTALE	72.639.852,42

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 2 Bis	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Edifici civili e industriali	Fino a euro 2.582.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	Fino a euro 3.500.000
Opere di impermeabilizzazione	Fino a euro 1.033.000
Barriere stradali di sicurezza	Fino a euro 1.033.000
Opere strutturali speciali	Fino a euro 3.500.000
Verde e arredo urbano	Fino a euro 516.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Fino a euro 258.000
Lavori in terra	Oltre euro 15.494.000
Demolizione di opere	Fino a euro 516.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 2Bis, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OG03	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OG01	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
OG08	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV-bis
OS08	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS12-A	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS21	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV-bis

OS24	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OS30	b) Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I

- 3.1.2** Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3** Ai fini della qualificazione, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento – Parte Generale possano ricorrere al subappalto qualificante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, qualora risultino in possesso di: (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici gli operatori possono ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste ex art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii..
- 3.1.4** In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 104 e 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di cui all'art. 103 del Codice Appalti.
- 3.1.5** Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.6** Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	VIII
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	II

- 3.1.7** In conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:

o **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
- ii. in caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) può essere soddisfatto dal consorzio o mediante la somma dei requisiti delle consorziate.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i

requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

3.2 Classi d'importo valevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Disposizioni finali

4.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

4.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

Merceologico 3 – Opere civili Alpone

1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 3 denominato Opere civili, Alpone. Ai fini della qualificazione, ogni merceologico deve essere considerato nella sua interezza. L'operatore è quindi chiamato a chiedere la qualificazione e a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al merceologico unitariamente considerato. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **137.204.057,03**:

LAVORAZIONI	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	59.663.978,63
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	1.900.499,41
Opere di impermeabilizzazione	1.113.029,76
Apparecchiature strutturali speciali	1.040.227,36
Barriere stradali di sicurezza	1.080.624,85
Strutture prefabbricate in cemento armato	15.176.424,38
Componenti strutturali in acciaio	12.603.546,92
Opere strutturali speciali	14.807.738,62
Verde e arredo urbano	557.173,62
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	235.350,11
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	1.948.265,74
Lavori in terra	25.602.805,82
Demolizione di opere	1.474.391,81
TOTALE	137.204.057,03

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 3	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	fino a euro 2.582.000
Opere di impermeabilizzazione	fino a euro 1.033.000
Apparecchiature strutturali speciali	fino a euro 1.033.000
Barriere stradali di sicurezza	fino a euro 1.033.000
Strutture prefabbricate in cemento armato	fino a euro 15.494.000
Componenti strutturali in acciaio	fino a euro 15.494.000
Opere strutturali speciali	fino a euro 15.494.000
Verde e arredo urbano	fino a euro 516.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 258.000
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	fino a euro 2.582.000
Lavori in terra	oltre euro 15.494.000
Demolizione di opere	fino a euro 1.500.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 . Ai fini della qualificazione al merceologico 3, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OG03	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OG08	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV

OS08	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS11	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS12-A	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS13	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
OS18-A	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
OS21	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
OS24	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OS30	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS34	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV

- 3.1.2** Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3** Ai fini della qualificazione, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento – Parte Generale possano ricorrere al subappalto qualificante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, qualora risultino in possesso di: (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici; e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici gli operatori possono ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste ex art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii..
- 3.1.4** In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 104 e 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di cui all'art. 103 del Codice Appalti.
- 3.1.5** Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.6** Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	VIII
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	III-bis

- 3.1.7** In conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:

○ **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane (di cui all'art. 65,

comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

- ii. in caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) può essere soddisfatto dal consorzio o mediante la somma dei requisiti delle consorziate.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

○ **Requisiti di Capacità professionale:**

è richiesto all'operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all'interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta. Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
- ii. in caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) può essere soddisfatto dal consorzio o mediante la somma dei requisiti delle consorziate.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

3.2 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000

III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Disposizioni finali

4.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

4.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

Merceologico 4 - Opere civili Lonigo

1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 4 denominato Opere civili, Lonigo. Ai fini della qualificazione, ogni merceologico deve essere considerato nella sua interezza. L'operatore è quindi chiamato a chiedere la qualificazione e a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al merceologico unitariamente considerato. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **105.205.845,39**:

LAVORAZIONI	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	52.068.251,85
Opere strutturali speciali	13.888.600,28
Edifici civili e industriali	4.886.424,74
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	511.695,53
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	665.385,74
Impianti elettromeccanici trasportatori	226.304,68
Opere di impermeabilizzazione	197.632,75
Barriere stradali di sicurezza	230.705,23
Verde e arredo urbano	342.297,59
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	850.711,12
Interventi a basso impatto ambientale	1.024.068,05
Lavori in terra	29.917.410,22
Demolizione di opere	396.357,60
TOTALE	105.205.845,39

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 4	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Opere strutturali speciali	fino a euro 15.494.000
Edifici civili e industriali	fino a euro 5.165.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	fino a euro 516.000
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	fino a euro 1.033.000
Impianti elettromeccanici trasportatori	fino a euro 258.000
Opere di impermeabilizzazione	fino a euro 258.000
Barriere stradali di sicurezza	fino a euro 258.000
Verde e arredo urbano	fino a euro 516.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 1.033.000
Interventi a basso impatto ambientale	fino a euro 1.033.000
Lavori in terra	Oltre euro 15.494.000
Demolizione di opere	fino a euro 516.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 Ai fini della qualificazione al merceologico 4, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OG03	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OS21	Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%	VII
OG01	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	V

OG08	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OG12	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS04	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS08	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS12-A	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS24	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OS30	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS35	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III

- 3.1.2** Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3** Ai fini della qualificazione, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento – Parte Generale possano ricorrere al subappalto qualificante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, qualora risultino in possesso di: (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici: e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici gli operatori possono ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste ex art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii..
- 3.1.4** In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 104 e 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di cui all'art. 103 del Codice Appalti.
- 3.1.5** Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.6** Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	VIII
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	II

- 3.1.7** In conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:

○ **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 67,

comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

- ii. in caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) può essere soddisfatto dal consorzio o mediante la somma dei requisiti delle consorziate.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituenti o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

○ **Requisiti di Capacità professionale:**

è richiesto all'operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all'interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta. Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative o di imprese artigiane (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), dal consorzio medesimo in conformità a quanto previsto dall'art. 67, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
- ii. in caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) può essere soddisfatto dal consorzio o mediante la somma dei requisiti delle consorziate.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituenti o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

3.2 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000

IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Ulteriori Informazioni sulle lavorazioni

4.1 Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento e/o sulla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario ed aventi complessivamente valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro 19.000.000,00. Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana.

5. Disposizioni finali

5.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

5.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico

Merceologico 5 - Opere civili e armamento ferroviario Montebello

1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 5 denominato Opere civili e armamento ferroviario, Montebello. Ai fini della qualificazione, ogni merceologico deve essere considerato nella sua interezza. L'operatore è quindi chiamato a chiedere la qualificazione e a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al merceologico unitariamente considerato. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **199.688.737,24**:

LAVORAZIONI	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	73.659.667,26
Opere strutturali speciali	27.432.190,52
Edifici civili e industriali	1.891.936,27
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	318.234,55
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	357.301,42
Impianti elettromeccanici trasportatori	150.869,78
Opere di impermeabilizzazione	1.222.976,53
Apparecchiature strutturali speciali	1.610.843,84
Barriere stradali di sicurezza	460.091,63
Strutture prefabbricate in cemento armato	14.356.077,12
Componenti strutturali in acciaio	12.916.834,18
Verde e arredo urbano	704.342,64
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	1.084.784,98
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	8.404.456,36
Interventi a basso impatto ambientale	615.055,37
Lavori in terra	41.296.630,81
Demolizione di opere	1.283.617,03
Armamento ferroviario	11.922.826,94
TOTALE	199.688.737,24

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 5	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Opere strutturali speciali	Oltre euro 15.494.000
Edifici civili e industriali	fino a euro 2.582.000
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	fino a euro 516.000
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	fino a euro 516.000
Impianti elettromeccanici trasportatori	fino a euro 258.000
Opere di impermeabilizzazione	fino a euro 1.033.000
Apparecchiature strutturali speciali	fino a euro 1.500.000
Barriere stradali di sicurezza	fino a euro 516.000
Strutture prefabbricate in cemento armato	fino a euro 15.494.000
Componenti strutturali in acciaio	fino a euro 15.494.000
Verde e arredo urbano	fino a euro 1.033.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 1.033.000
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	fino a euro 10.329.000
Interventi a basso impatto ambientale	fino a euro 516.000
Lavori in terra	Oltre euro 15.494.000

Demolizione di opera	fino a euro 1.500.000
Armamento ferroviario	fino a euro 10.329.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.2 . Ai fini della qualificazione al merceologico 5, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OG03	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OS21	Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%	VIII
OG01	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
OG08	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OG12	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OS04	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS08	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS11	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III-bis
OS12-A	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OS13	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
OS18-A	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VII
OS24	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS30	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS34	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	VI
OS35	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II

- 3.1.2** Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3** Ai fini della qualificazione, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento – Parte Generale possano ricorrere al subappalto qualificante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, qualora risultino in possesso di: (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici; e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici gli operatori possono ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste ex art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii..
- 3.1.4** In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 104 e 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di cui all'art. 103 del Codice Appalti.
- 3.1.5** Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.6** Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	VIII
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	III-bis
OS29	Qualificazione NON obbligatoria	VI

3.1.7 In conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:

○ **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) dal consorzio medesimo o, nel novero dei requisiti del consorzio stesso, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono (art. 67 comma 5).
- ii. in caso di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici o dalle consorziate che prestano i requisiti.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso.

○ **Requisiti di Capacità professionale:**

è richiesto all'operatore economico di fornire evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente all'interno del merceologico, opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL). Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta. Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) dal consorzio medesimo o, nel novero dei requisiti del consorzio stesso, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono (art. 67 comma 5).
- ii. in caso di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici o dalle consorziate che prestano i requisiti.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso.

3.2 Classi d'importo valevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Ulteriori Informazioni sulle lavorazioni

4.1 Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento e/o sulla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario ed aventi complessivamente valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro 76.000.000,00 e lavori di armamento ferroviario (CAT SOA OS29), da eseguirsi in soggezione di esercizio sulla linea storica RFI Verona-Vicenza. Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana

5. Disposizioni finali

5.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

5.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico

Merceologico 5Bis - Cavazza

1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 5Bis denominato Cavazza. Ai fini della qualificazione, ogni merceologico deve essere considerato nella sua interezza. L'operatore è quindi chiamato a chiedere la qualificazione e a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al merceologico unitariamente considerato. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **10.791.711,39**:

LAVORAZIONI	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	7.582.132,69
Lavori in terra	2.614.578,14
Opere di impermeabilizzazione	595.000,65
TOTALE	10.791.711,39

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 5Bis	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Fino a euro 10.329.000
Lavori in terra	Fino a euro 10.329.000
Opere di impermeabilizzazione	Fino a euro 516.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 . Ai fini della qualificazione al merceologico 5Bis, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OG03	CATEGORIA PREVALENTE	VI
OS08	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II

3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

3.1.3 Ai fini della qualificazione, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento – Parte Generale possano ricorrere al subappalto qualificante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, qualora risultino in possesso di: (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici; e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici gli operatori possono ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste ex art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii..

3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 104 e 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di cui all'art. 103

del Codice Appalti Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.

- 3.1.5** Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	IV

- 3.2** Classi d'importo valevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Disposizioni finali

- 4.1** IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

- 4.2** La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

Merceologico 6 – Opere Civili Montecchio

1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 6 denominato Opere civili, Montecchio. Ai fini della qualificazione, ogni merceologico deve essere considerato nella sua interezza. L'operatore è quindi chiamato a chiedere la qualificazione e a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in relazione al merceologico unitariamente considerato. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione di un insieme di lavorazioni eterogenee così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **61.434.409,85**:

LAVORAZIONI	Importo
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	33.836.663,75
Edifici civili e industriali	2.751.398,98
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	288.889,35
Opere di impermeabilizzazione	152.762,26
Barriere stradali di sicurezza	756.721,27
Opere strutturali speciali	5.828.753,07
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	543.529,39
Interventi a basso impatto ambientale	2.906.630,98
Lavori in terra	14.065.335,72
Demolizione di opera	303.725,1
TOTALE	61.434.409,85

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 6	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Oltre euro 15.494.000
Edifici civili e industriali	fino a euro 2.582.000
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	fino a euro 258.000
Opere di impermeabilizzazione	fino a euro 258.000
Barriere stradali di sicurezza	fino a euro 1.033.000
Opere strutturali speciali	fino a euro 5.165.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 516.000
Interventi a basso impatto ambientale	fino a euro 2.582.000
Lavori in terra	fino a euro 15.494.000
Demolizione di opera	fino a euro 258.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 . Ai fini della qualificazione al merceologico 6, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA	Classe
OG03 CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OG01 Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV
OG12 Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS08 Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I
OS12-A Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	III
OS21 Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	V
OS30 Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	II
OS35 Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	IV

- 3.1.2** Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.
- 3.1.3** Ai fini della qualificazione, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento – Parte Generale possano ricorrere al subappalto qualificante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, qualora risultino in possesso di: (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici: e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici gli operatori possono ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste ex art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii..
- 3.1.4** In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 104 e 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di cui all'art. 103 del Codice Appalti.
- 3.1.5** Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.
- 3.1.6** Oltre alle categorie sopra indicate, sono inoltre previste le seguenti categorie a qualificazione non obbligatoria, non oggetto di verifica / comprova in sede di qualificazione.

SOA		Classe
OS01	Qualificazione NON obbligatoria	VII
OS23	Qualificazione NON obbligatoria	I

- 3.1.7** In conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:
- **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

 - i. in caso di consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) dal consorzio medesimo o, nel novero dei requisiti del consorzio stesso, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono (art. 67 comma 5).
 - ii. in caso di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici o dalle consorziate che prestano i requisiti.
 - iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso.

3.2 Classi d'importo valevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Ulteriori Informazioni sulle lavorazioni

- 1.1 4.1** Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento e/o sulla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario ed aventi complessivamente valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro 28.000.000,00. Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana.

5. Disposizioni finali

5.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

5.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico

Merceologico 7 – Armamento

1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 7 denominato Armamento. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **51.233.721,34**:

LAVORAZIONI	Importo
Armamento ferroviario	51.233.721,34
TOTALE	51.233.721,34 €

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 7	
Armamento ferroviario	Oltre euro 15.494.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 . Ai fini della qualificazione al merceologico 7, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA	Classe
OS29	VIII
CATEGORIA PREVALENTE	

3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

3.1.3 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.

3.1.7 In conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico, ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:

○ **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) dal consorzio medesimo o, nel novero dei requisiti del consorzio stesso, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono (art. 67 comma 5).
- ii. in caso di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici o dalle consorziate che prestano i requisiti.

- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso.

3.2 Classi d'importo valevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Disposizioni finali

4.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

4.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico professionale richiesti agli operatori economici ai fini della qualificazione.

Merceologico 8 – Barriere antirumore

1. Informazioni generali

La presente sezione disciplina i requisiti di qualificazione specifici per il merceologico 8 denominato Barriere antirumore. La qualificazione al presente merceologico, fra l'altro, è funzionale alla preselezione di operatori economici in possesso di idonei requisiti come di seguito esplicitati, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni così come di seguito indicativamente descritte ed aventi valore stimato (ed in quanto tale suscettibile di variazioni) di Euro **68.476.431,64**:

LAVORAZIONI	Importo
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	68.183.458,27
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	292.973,36
TOTALE	68.476.431,64 €

2. Il merceologico

2.1 il merceologico di riferimento è composto come segue:

MERCEOLOGICO 8	
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	Oltre euro 15.494.000
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	fino a euro 258.000

3. Requisiti specifici

3.1 Le certificazioni SOA

3.1.1 . Ai fini della qualificazione al merceologico 8, l'operatore economico singolo o associato dovrà allegare all'istanza di qualificazione copia delle certificazioni SOA in corso di validità (con le relative classi d'importo) come di seguito riportate:

SOA		Classe
OS34	CATEGORIA PREVALENTE	VIII
OS30	Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	I

3.1.2 Ai fini della dimostrazione dei requisiti sopra riportati, le imprese che intendono presentare domanda di qualificazione devono allegare il certificato, in corso di validità, rilasciato da società/organismi di attestazione (SOA) regolarmente autorizzati, che attestino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate al singolo merceologico. L'iscrizione per le fasce d'importo superiore comprende l'iscrizione a tutte le fasce inferiori, sino al raggiungimento dell'importo massimo così come risultante dal certificato prodotto in sede di presentazione della domanda.

3.1.3 Ai fini della qualificazione, il Consorzio ammette che gli operatori economici, così come individuati all'art. 3 del Regolamento – Parte Generale possano ricorrere al subappalto qualificante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Pertanto, qualora risultino in possesso di: (i) solo di parte delle categorie a qualificazione obbligatoria come indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici; e/o (ii) di classifiche di importo inferiore a quelle indicate nelle Normative Specifiche dei singoli merceologici gli operatori possono ricorrere – ai fini della domanda di qualificazione – al subappalto qualificante nel rispetto dei limiti e con le modalità previste ex art. 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii..

3.1.4 In caso di subappalto o avvalimento, ai soli fini di consentire ad IRICAV DUE la compiuta valutazione e verifica della domanda di qualificazione, il richiedente la qualificazione dovrà dichiarare le parti di lavorazioni che intende subappaltare o per le quali intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, fermi restando i limiti posti dagli artt. 104 e 119 del Codice Appalti e ss.mm.ii. e/o i requisiti di cui all'art. 103 del Codice Appalti

3.1.5 Per quanto non espressamente qui indicato, valgono le disposizioni contenute nel Codice Appalti e nelle ulteriori disposizioni normative e/o regolamentari eventualmente applicabili.

3.1.8 In conformità alle previsioni di cui all'art. 103 del Codice, l'Operatore Economico,

ai fini della richiesta di qualificazione, dovrà comprovare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti tecnico- economici:

o **Requisiti di Capacità economico – finanziaria – Cifra d'affari in lavori.**

Gli operatori economici dovranno presentare documentazione idonea a comprovare un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo stimato dei lavori ricompresi nel merceologico per il quale richiedono la qualificazione, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione. Il requisito di cui al precedente articolo deve essere posseduto:

- i. in caso di consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) dal consorzio medesimo o, nel novero dei requisiti del consorzio stesso, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono (art. 67 comma 5).
- ii. in caso di imprese artigiane o di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici o dalle consorziate che prestano i requisiti.
- iii. in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE costituendi o costituiti (di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), dal RTI, consorzio ordinario o GEIE nel complesso.

3.3 Classi d'importo vevoli per tutte le categorie di specializzazione

Classe d'importo	Valore
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000
III-bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV-bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

4. Ulteriori Informazioni sulle lavorazioni

4.1 Il presente merceologico comprende lavori civili da eseguirsi in affiancamento alla linea storica RFI Verona-Vicenza in soggezione di esercizio ferroviario.

Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione di tali lavorazioni in presenza di traffico ferroviario, l'operatore economico deputato alla loro realizzazione dovrà essere dotato di tutti gli elementi organizzativi, di capacità tecnica e delle certificazioni a tal fine richieste dalla Società Rete Ferroviaria Italiana

4.2 Si precisa inoltre che ai fini della fornitura e posa in opera delle barriere antirumore, costituirà elemento imprescindibile il possesso dell'apposita omologazione rilasciata da RFI secondo le specifiche tecniche e regolamentari indicate dalla normativa vigente e da RFI stessa, ovvero il conseguimento della omologazione stessa prima del collaudo in fabbrica dei materiali.

Fermo restando che quanto indicato nel presente paragrafo non costituisce un requisito ai fini della qualificazione al SdQ, agli operatori economici che intendono presentare istanza di qualificazione per il presente Merceologico, sarà richiesto - in sede di compilazione della relativa domanda - di dichiarare l'eventuale possesso della predetta omologazione, unitamente alla tipologia di barriere cui la stessa si riferisce (acciaio, calcestruzzo, vetro) e, in caso di risposta affermativa, di allegare la relativa documentazione.

5. Disposizioni finali

5.1 IRICAV DUE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.168 del D.Lgs. 36/2023, di procedere ad un aggiornamento del Sistema di qualificazione sulla base delle esigenze afferenti allo sviluppo delle attività di propria competenza. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione avverrà mediante pubblico avviso ai sensi della normativa vigente. L'aggiornamento del Sistema di qualificazione potrà avere ad oggetto, ad insindacabile discrezione di IRICAV DUE:

- La modifica dei merceologici pubblicati;
- La modifica dei requisiti di carattere generale e speciale ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- La modifica dei requisiti di natura tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell'ammissione nel Sistema di qualificazione;
- Ogni altra modifica correlata alla natura e all'oggetto delle lavorazioni di competenza di IRICAV DUE.

5.2 La Normativa Specifica indica i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico